

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 400 DEL 13/03/2026

O G G E T T O

CONTRATTO CON STRUTTURA PRIVATA NON ACCREDITATA CENTRO CUORE HERA S.R.L. DI VICENZA PER ATTIVITÀ A PAGAMENTO A CARATTERE OCCASIONALE NELLA DISCIPLINA DI CARDIOCHIRURGIA, AI SENSI DELL'ART. 91 COMMA 5 DEL CCNL DEL 23 GENNAIO 2024 – AREA SANITÀ.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2026
Numero Proposta: 426/26

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

Il personale medico e veterinario nonché i dirigenti sanitari che hanno optato per il rapporto di esclusività, possono – su richiesta di singoli utenti – effettuare attività a pagamento a carattere occasionale, individuale o in équipe, al di fuori dell’impegno di servizio, in strutture di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra Struttura Sanitaria non accreditata, neanche parzialmente, previa la stipula di apposito contratto tra le parti. Tale attività è contemplata in un quadro normativo ben preciso a livello nazionale e poi ripreso dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nonché, in sede aziendale, dal Regolamento per la disciplina dell’attività libero-professionale. Infatti, tanto l’art. 15 quinquies comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 502/92, quanto l’art. 9 del D.P.C.M. del 27/03/2000, ripresi dall’art. 91 comma 5 del C.C.N.L. 23/01/2024 Area Sanità, prevedono e disciplinano tale fattispecie.

La Regione Veneto con D.G.R.V. 16 agosto 2016 n. 1314 ha modificato le regole per lo svolgimento di attività a pagamento al di fuori delle mura ospedaliere per i dirigenti sanitari a rapporto esclusivo. Conseguentemente l’attività potrà essere svolta dal dirigente medico interessato nel limite massimo di n. 2 accessi mensili, ovvero n. 22 nell’arco dell’anno, nel rispetto comunque del necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico, così come previsto dalla normativa vigente, in particolare dal CCNL dell’Area Sanità e dall’art. 14 Legge n. 161 del 30 ottobre 2014 (Legge Europea orario di lavoro).

Ebbene, l’Azienda ULSS n. 8 con delibera n. 1836 del 02/11/2023 ha fissato a 200 il limite massimo di prestazioni che ciascun dirigente potrà effettuare all’interno dei 22 accessi annui previsti dalla succitata normativa, intendendosi ricompresi in tali limiti anche eventuali prestazioni effettuate presso altre strutture private non accreditate.

E’ pervenuta richiesta di convenzione tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e la seguente struttura privata:

STRUTTURA	SANITARI INTERESSATI	DISCIPLINA	DECORRENZA
CENTRO CUORE HERA S.R.L.	SALVADOR LORIS	CARDIOCHIRURGIA	15/03/2026 14/03/2027

Stante le verifiche effettuate dalla scrivente Direzione ed acquisita agli atti la documentazione necessaria all’istruttoria della pratica, nonché verificata la regolarità della richiesta, ed acquisiti i pareri di competenza del Direttore di Unità Operativa e del Direttore della Direzione Medica, si propone la stipula del sopracitato contratto, alle condizioni e con le modalità precisate nell’allegato contratto quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Le tariffe sono definite nel rispetto del principio generale che prevede la ristorazione di tutti i costi sostenuti dall’Azienda per lo svolgimento di attività libero-professionali *intramoenia* e/o altre attività a pagamento, nella fattispecie ai sensi dell’art. 36 del vigente regolamento aziendale in materia di A.L.P.I. di cui alla deliberazione U.L.SS. n. 304/2023 oltre e al di fuori dell’orario di servizio, così come di seguito dettagliate:

- ONORARIO definito dal dirigente sanitario che svolge l’attività;
- I.R.A.P. calcolata sull’onorario nella percentuale di legge (8,5%);

- FONDO PEREQUAZIONE: pari al 5% calcolato sull'onorario (al lordo di oneri fiscali e previdenziali dovuti) ex art. 90 co. 2 lett. i) del C.C.N.L. 2019/2021 dell'Area Sanità;
- FONDO "BALDUZZI" pari al 5% calcolato sull'onorario (al lordo di oneri fiscali dovuti), ex art. 1 co. 4 L. 3/08/2007 n. 120 modificata integrata dal D.L. 13/09/2012 n. 158, convertito in L. 8/11/2012 n. 189);
- FONDO PERSONALE COLLABORANTE pari al 3% calcolato sull'onorario (al lordo di oneri fiscali e previdenziali dovuti).

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, la stipula del contratto con la struttura privata non accreditata CENTRO CUORE HERA S.R.L. per l'effettuazione di prestazioni nella disciplina di Cardiocirurgia, ai sensi dell'art. 91 comma 5 del CCNL 23/01/2024 Area Sanità e dell'art. 36 del Regolamento Aziendale ALPI approvato con DDG n. 304/2023, per il periodo decorrente dal 15/03/2026 al 14/03/2027, nei termini ed alle condizioni precisate nel contratto stesso, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare la U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale per ogni adempimento amministrativo conseguente;
3. di dare atto che l'incasso derivante dalla stipula del contratto in argomento verrà imputato ai ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia del Bilancio sanitario conto 5108000015;
4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Peter Assembergs)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

CONTRATTO

PER ATTIVITA' A PAGAMENTO A CARATTERE OCCASIONALE

NELLA DISCIPLINA DI CARDIOCHIRURGIA

TRA

L'**Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"** (di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8") – con sede e domicilio fiscale in Viale Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza codice fiscale e P. IVA 02441500242, nella persona del legale rappresentante, Direttore Generale Peter Assembergs (nato a Stoccolma (Svezia) il 08.07.1961 Cod. Fisc. SSMPTR61L08Z132K)

E

La Società **CENTRO CUORE HERA S.R.L.** (di seguito denominata anche "Struttura") con sede legale in Piazza Pontelandolfo 104 – 36100 Vicenza - codice fiscale e P.IVA 04285640241, nella persona del legale rappresentante Mistrorigo Flavio (nato a Arzignano il 08/07/1973 - Cod. Fisc. MSTFLV73L08A459C)

PREMESSO CHE

- l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 502/92, l'**art. 91 comma 5** del CCNL 23.01.2024 Area Sanità nonché l'art. 9 del D.P.C.M. 27/3/2000, prevedono la possibilità per i Dirigenti Medici, che hanno optato per il rapporto di esclusività, di partecipare ai proventi di attività, richiesta a pagamento dai singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra Struttura Sanitaria privata non accreditata, previo contratto dell'U.L.SS. n. 8 con le predette Aziende e/o Strutture;

- la D.G.R.V. 16 agosto 2016 n. 1314 all'allegato A paragrafo 3) ha ridefinito la disciplina delle consulenze a carattere occasionale, precisando che:

“ ..(omissis) in ragione del vincolo della occasionalità, l'azienda deve fissare il limite massimo di attività di ciascun dirigente tenuto anche conto delle altre attività svolte”.

- con delibera n. 1836 del 02/11/2023 l'U.L.SS. n. 8 ha fissato a 200 il limite massimo di prestazioni che ciascun dirigente potrà effettuare all'interno dei n. 2 accessi mensili, ovvero n. 22 nell'arco dell'anno;

- la Struttura Sanitaria, ha chiesto di stipulare un contratto per poter usufruire occasionalmente di prestazioni ambulatoriali specialistiche da parte del dr. Salvador Loris, dirigente medico dipendente dell'U.L.SS. n. 8;

- la Struttura Sanitaria dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e di non essere accreditata con il S.S.N. (come da dichiarazione agli atti);

- la Struttura Sanitaria non è collegata né controllata da altra struttura sanitaria privata accreditata ai sensi dell'art. 2359 del c.c. (come da dichiarazione agli atti);

- per la Struttura Sanitaria il presente contratto con l'U.L.SS. n. 8, non costituisce accreditamento.

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Su richiesta dei singoli utenti della Struttura Sanitaria il dr. Salvador Loris, dipendente dell'U.L.SS. n. 8 che ha optato per il rapporto esclusivo, è autorizzato a partecipare ai proventi di attività a pagamento a carattere occasionale svolta presso la predetta Struttura Sanitaria nella disciplina di Cardiocirurgia compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 2 – Modalità di Esecuzione

L'attività a pagamento è a carattere occasionale e il dr. Salvador Loris è autorizzato a

svolgere l'attività in argomento nel **limite massimo individuale di n. 200**

prestazioni da erogarsi all'interno dei **2 accessi mensili, ovvero 22 nell'arco**

dell'anno così come disciplinato dalla D.G.R.V. 16 agosto 2016 n. 1314

intendendosi ricompresi in tali limiti anche eventuali accessi/prestazioni

effettuati presso altre strutture private non accreditate.

Va precisato altresì che la precitata D.G.R.V. n. 1314/2016 stabilisce che è esclusa per

la Struttura Sanitaria la possibilità di tenere liste di prenotazione.

Il Dirigente Medico interessato, ferma restando la responsabilità individuale, svolge

l'attività presso la Struttura Sanitaria in maniera tale da non compromettere l'attività

istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero

psico-fisico nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dal

CCNL dell'Area Sanità e dall'art. 14 Legge n. 161 del 30 ottobre 2014 (Legge

Europea orario di lavoro).

Durante l'attività non è ammesso l'uso del ricettario regionale.

Art. 3 – Condizioni Economiche

L'U.L.SS. n. 8 stabilisce di comune accordo con il dr. Salvador Loris le seguenti

prestazioni e tariffe:

Prestazione	Tariffa	Tariffa
	U.L.SS.*	minima **
Prima visita cardiocirurgica	€ 290,00	€ 291,00

* Tariffa applicata dall'U.L.SS. alla Struttura Sanitaria

** Tariffa minima che la Struttura Sanitaria deve applicare al paziente

Art. 4 – Adempimenti della Struttura Sanitaria

La Struttura Sanitaria provvederà in proprio alla riscossione delle tariffe e **con**

cadenza mensile si obbliga a comunicare all'U.L.SS. n. 8, esclusivamente mediante

l'allegato "RIEPILOGO ACCESSI MENSILI" (**Allegato 1**), l'elenco analitico delle prestazioni erogate con l'orario di presenza presso la Struttura Sanitaria (data, orario di entrata e orario di uscita) dello specialista: detto documento dovrà essere controfirmato dal Legale Rappresentante della Struttura Sanitaria e dal Dirigente Medico che, sotto la propria responsabilità, dichiara che le prestazioni riportate corrispondono a quelle effettuate.

Art. 5 - Fatturazione

L'U.L.SS. n. 8 sulla base del "riepilogo accessi mensili" di cui all'articolo precedente, emette fattura per l'importo corrispondente alle prestazioni effettuate secondo le tariffe di cui al precedente art. 3. Il pagamento dovrà essere effettuato dalla Struttura Sanitaria, entro la scadenza e secondo le modalità indicate sulla fattura stessa.

L'U.L.SS. n. 8 erogherà il compenso al dirigente medico interessato dopo l'avvenuto incasso della fattura in argomento.

Art. 6 – Aspetti assicurativi e di sicurezza

La Struttura Sanitaria nello svolgimento dell'attività di cui al presente contratto dovrà assicurare lo specialista attraverso adeguata polizza a garanzia della responsabilità civile personale professionale con rinuncia da parte della Struttura Sanitaria e della propria Compagnia alla rivalsa e alla surrogazione nei confronti dell'U.L.SS..

La Struttura Sanitaria risponderà civilmente verso terzi (R.C.T.) ai sensi degli artt. 1218 e 1228 del C.C. della condotta dolosa o colposa anche dello specialista dell'U.L.SS. n.8. Lo specialista dell'U.L.SS. n. 8 risponderà in ogni caso del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del C.C..

Per altre coperture assicurative quali I.N.A.I.L. la Kasko od altro, essendo l'attività

effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento a carattere occasionale, sarà lo stesso specialista a dovervi eventualmente provvedere in proprio.

La Struttura Sanitaria dichiara inoltre di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione del presente Contratto. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. La Struttura Sanitaria nomina i Dirigenti Medici della U.L.SS. n. 8 che svolgono le prestazioni specialistiche presso la propria sede persone autorizzate al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 679/2016 e dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. 101/2018. In virtù di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, i Dirigenti Medici potranno accedere esclusivamente ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi della Struttura Sanitaria e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività svolta presso la Struttura Sanitaria.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 8 - Durata

Il presente contratto ha durata di un anno, con decorrenza **dal 15/03/2026 al 14/03/2027**. L'eventuale rinnovo dovrà essere preventivamente richiesto dalla Struttura Sanitaria e soggetto al perfezionamento di un nuovo contratto.

Art. 9 – Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Art. 10 – Inadempimento e recesso

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

Le Parti si riservano il diritto di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1454 e 1456 C.C. nel caso di inadempimento di una delle Parti in relazione alle obbligazioni previste e disciplinate dal presente contratto, mediante diffida ad adempiere con un termine non inferiore ai quindici giorni, decorsi i quali il contratto s'intende risolto di diritto.

Art. 11 – Registrazione ed imposta di bollo

Il presente contratto:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura Sanitaria, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;

- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 2° comma del

D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico

della parte richiedente;

- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.

241/1990 e s.m.i..

Art. 12 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti

norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in

materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica”

Centro Cuore HERA s.r.l.

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

Peter Assembergs

Flavio Mistrorigo

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice

civile gli artt. 5 e 6.

Letto, approvato e sottoscritto.

Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica”

Centro Cuore HERA s.r.l.

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

Peter Assembergs

Flavio Mistrorigo

ALLEGATO 1 - RIEPILOGO ACCESSI MENSILI

Effettuati dal Dott. _____

Mese di _____ Anno _____

Alla Direzione Amministrativa di Ospedale
Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"
Email: liberaprofessione@aulss8.veneto.it

Accesso del _____	Descrizione PRESTAZIONE	N. PRESTAZIONI	TARIFFA (cadauno)	TARIFFA
Orario ENTRATA				
Orario USCITA				

Accesso del _____	Descrizione PRESTAZIONE	N. PRESTAZIONI	TARIFFA (cadauno)	TARIFFA
Orario ENTRATA				
Orario USCITA				

TOTALE	
---------------	--

Il sottoscritto legale rappresentante della Struttura e lo specialista sopra indicato dichiarano che le prestazioni soprariportate corrispondono a quelle effettuate.

Il legale rappresentante
(timbro e firma)

Lo Specialista
(timbro e firma)
